

Protocollo di settore:

N. 52220

DATA
5 AGO. 1996



REGIONE LOMBARDBIA
Segreteria della Giunta Regionale

La presente deliberazione si compone di n. pagine, di cui n. pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.



REGIONE LOMBARDBIA
Segreteria della Giunta Regionale
a presente copia composta di
gli è conforme all'originale deposi-
to agli atti. 10 SET. 1996
Milano,

d'ordine del Segretario
L'impiegata VI q.f.
(Ani Zed Fatina)
[Handwritten signature]

DELIBERAZIONE NR. VI/ 17756 SEDUTA DEL 30 AGO. 1996

Presidente: ~~ROBERTO FORMIGONI~~

Presenti gli Assessori regionali:

- ALBERTO ZORZOLI - Vice Presidente
- ~~MAURIZIO BERNARDO~~
- MILENA BERTANI
- GUIDO BOMBARDA
- CARLO BORSANI
- MASSIMO CORSARO
- FRANCESCO FIORI

- ELENA GAZZOLA
- DONATO GIORDANO
- ~~ALBERTO GUGLIELMO~~
- FRANCO NICOLI CRISTIANI
- ~~GIORGIO POZZI~~
- GIULIANO SALA
- ~~MARZIO TREMACLIA~~

Con l'assistenza del Segretario: ~~Luigi MIGLIO~~ RACHELE MINICHETTI

Su proposta dell'Assessore: FRANCO NICOLI CRISTIANI
AMBIENTE ED ENERGIA *[Handwritten signature]*

OGGETTO:

Autorizzazione alla ditta VALS.ECO s.r.l., con sede legale in Via Pirandello 35 Montichiari (BS), alla realizzazione ed all'esercizio di una discarica per rifiuti speciali tossici e nocivi in conto terzi da ubicarsi in Loc. Casalunga-Vighizzolo, Montichiari (BS).



DELIBERAZIONE NON SOGGETTA AL CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 1 DEL D. Lgs. N. 40/1993, COME MODIFICATO DALL'ART. 1 DEL D. Lgs. N. 479/1993.

Il dirigente del Servizio proponente: Rifiuti Solidi e Fanghi Industriali
Dott. Michele Presbitero *[Handwritten signature]*
Il coordinatore del Settore proponente: Dott. Renzo Compiani *[Handwritten signature]*



VISTE:

- la l.r. 7 giugno 1980, n. 94;
- il r.r. 9 gennaio 1982, n. 3;
- il d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915;
- la deliberazione C.I. 27 luglio 1984 pubblicata in G.U. 13 settembre 1984 suppl. ord. al n. 253;
- la l.r. 10 settembre 1984, n. 54;
- la l. 8 luglio 1986, n. 349;
- la l. 29 ottobre 1987, n. 441;
- il d.p.r. 24 maggio 1988, n. 236;
- il d.p.c.m. 10 agosto 1988, n. 377;
- la l. 9 novembre 1988, n. 475;
- il d.m. ambiente 21 giugno 1991, n. 324;
- il d.m. ambiente 14 dicembre 1992;
- il d.lgs. 13 febbraio 1993, n. 40;
- il d.lgs. 10 novembre 1993, n. 479;
- il d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;
- la l.r. 22 novembre 1995, n. 46;

RICHIAMATE le precedenti d.g.r.:

- 9 ottobre 1987, n. 24447 avente per oggetto: "Disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati all'esercizio di attività ed impianti di smaltimento e trattamento rifiuti";
- 9 giugno 1992, n. 23701 avente per oggetto: "Disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati all'esercizio dei giacimenti controllati di rifiuti. Integrazioni alle deliberazioni di G.R. n.51932/1985 e n. 24447/1987";
- 7 febbraio 1994, n. 47636 avente per oggetto: "Determinazioni in merito alle caratteristiche di ammissibilità dei rifiuti speciali e/o tossico-nocivi in discarica di II categoria tipo B impermeabilizzata - giacimento controllato";

PRESO ATTO che il dirigente del servizio proponente riferisce che la ditta VALS.ECO s.r.l., con sede legale in Via Pirandello 35 Montichiari (BS), ha presentato domanda di autorizzazione, pervenuta al Settore Ambiente ed Ecologia il 19/07/94 al Prot. 48902, per la realizzazione e l'esercizio di una discarica per rifiuti speciali e tossici e nocivi in conto terzi da ubicarsi in Loc. Casalunga-Vighizzolo, Montichiari (BS). Tale istanza è stata successivamente integrata con note pervenute allo stesso Settore il 12/03/96 al Prot. 16720 e il 18/07/96 al Prot. 48493;

PRESO ATTO che il dirigente del servizio proponente riferisce del:

- provvedimento di compatibilità ambientale rilasciato dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro per i beni culturali ed ambientali con atto DEC/VIA/2350 del

I REGIONE LOMBARDIA
Segreteria della Giunta Regionale
La presente copia è conforme all'originale
Milano, il 10 SET 1996
d'ordine del Segretario
L'impiegata VI q.f.
All. Zed Final





12/01/96 e successiva nota integrativa dello stesso Ministero Prot. 4413/VIA/A.O.13.1 del 24/05/96;

- parere favorevole del Comitato Tecnico, ex art. 17 della l.r. 94/1980, espresso nella seduta del 16/07/96;
- parere della Conferenza ex art. 3 bis della l. 441/87, (del 31/07/96 con la Provincia di Brescia ed i Comuni di Montichiari e Calcinato) favorevole, come risultanza del parere favorevole del comune di Montichiari, salva la condizione relativa alla bonifica dei siti come prescritto, della non opposizione del comune di Calcinato e del parere non favorevole della Provincia di Brescia (delibera n.274/79/96 del 31/7/96), superato dalla Conferenza, che ha ritenuto insussistente l'obiezione dell'incompatibilità tra la normativa delle cave e quella dei rifiuti ed ha concordato l'avvio dell'esercizio dell'impianto solo dopo l'esaurimento della discarica Pulimetal e non ha espresso parere di dissenso rispetto allo smaltimento in discarica dei rifiuti prevalentemente di produzione provinciale.

PRESO ATTO delle valutazioni del dirigente proponente che al riguardo, alla luce del parere espresso dalla Conferenza, ritiene che:


- con riferimento alla compatibilità tra normativa cave e normativa rifiuti, la sentenza del Consiglio di Stato n.1131/93 ha affermato il principio che le discariche di rifiuti "da considerare opere pubbliche, sono soggette ad una particolare disciplina, che tiene conto non solo delle implicazioni urbanistiche ed ambientali, ma anche delle esigenze igienico-sanitarie delle popolazioni locali" e quindi il mancato smaltimento di rifiuti in impianti organizzati comporta la compromissione dei valori ambientali igienico-sanitari.


La decisione del Consiglio di Stato ha altresì affermato che la legislazione in materia di cave ha rilevanza meramente urbanistica e che la disciplina sulle discariche di rifiuti non richiama alcuna norma relativa alle cave.

In relazione alla maggior profondità (20 m) della discarica rispetto il limite di 16 m posto dal piano cave si ribadisce (secondo quanto sancito dalla sentenza) che l'attività di costruzione e gestione di una discarica di rifiuti non è equiparabile con l'attività di coltivazione di una cava, ed è soggetta a diverse normative. Ne segue che deve ritenersi legittimo lo sbancamento e il movimento di terra per una profondità superiore a quella fissata dal piano regionale delle cave qualora essi non siano finalizzati all'attività privata di sfruttamento di risorse minerarie ma alla realizzazione di un'opera di interesse pubblico consistente in una discarica di rifiuti.

Infine si rileva che l'area, come destinazione finale, sarà recuperata ad uso agricolo in perfetta conformità con le previsioni del Piano Cave della Provincia di Brescia, che

2
REGIONE LOMBARDIA
Segreteria della Giunta Regionale
La presente copia è conforme all'originale
Milano, il 10 SET 1996
d'ordine del Segretario
L'impiegato V. q.f.





per quanto sopra esposto, non risultano incompatibili con l'attività di smaltimento rifiuti prevista.

- la conferenza, nella sua espressione di parere, nulla-osta rispetto allo smaltimento in discarica dei rifiuti prevalentemente di produzione provinciale, stante la valutazione di legittimità di un'eventuale prescrizione.

PRESO ATTO degli accertamenti compiuti dagli uffici e vagliati dal dirigente del servizio proponente che, sulla base dei citati pareri e relative prescrizioni, al riguardo afferma che:

- la discarica verrà realizzata in Loc. Casalunga-Vighizzolo, Montichiari (BS) al mappale 9 del foglio 11;
- la discarica verrà approntata su 5 settori, con superficie di circa 56.000 mq e volume di circa 1350.000 mc, e con la seguente sequenza stratigrafica espressa in m s.l.m.:
 - quota minima di imposta del fondo, pari a 99,82. Il fondo dovrà avere pendenze verso i pozzi di raccolta del percolato almeno pari a 1 ‰ e comunque prima della realizzazione di ogni singolo lotto dovrà essere verificata la sussistenza del franco di 5 m con il livello di massima escursione della falda;
 - strato di 2 m di argilla con coefficiente di permeabilità $K < 1 \times 10^{-7}$ cm/s sino a quota 101,82 che dovrà essere posata e compattata per strati successivi di 25 cm di spessore. Sulle scarpate dovrà essere messo in opera uno strato di argilla di 1 m di spessore con uguale coefficiente di permeabilità;
 - I telo in HDPE da 2,5 mm messo in opera a diretto contatto con l'argilla e rivestito superiormente da geotessile in tessuto non tessuto;
 - strato di sabbia di 50 cm sino a quota 102,32. In tale strato sarà posizionata la rete di controllo infratelo costituita da tubazioni microfessurate in HDPE, aventi diametro di 200 mm il tronco principale e 150 mm i rami secondari, alloggiati in trincee drenanti realizzate con ghiaia di adeguata granulometria e avvolte in geotessuto;
 - telo bentonitico con coefficiente di permeabilità $K < 1 \times 10^{-8}$ cm/s;
 - II telo in HDPE da 2,5 mm messo in opera a diretto contatto con il telo bentonitico e rivestito superiormente da geotessile in tessuto non tessuto;
 - strato di sabbia di 50 cm sino a quota 102,85. In tale strato sarà posizionata la rete di raccolta del percolato

3

REGIONE LOMBARDIA
Segreteria della Giunta Regionale
La presente copia è conforme all'originale
Milano, il 10 SET 1996
d'ordine del Segretario
L'impiegato VI q.f.
M. ZANETTI





con tubazioni microfessurate in HDPE, aventi diametro di 315 mm il tronco principale e 200 mm i rami secondari, alloggiato in trincee drenanti realizzate con ghiaia di adeguata granulometria e avvolte in geotessuto;

- strato di rifiuti sino alla quota massima di 122,82 intera a fine conferimento rifiuti e riferita al colmo centrale onde (quota 119,52 al bordo vasca) garantire idonee pendenze per il deflusso delle acque meteoriche influenti sul corpo discarica;
- strato di 30 cm di sabbia e ghiaia sino alla quota di 123,12 al colmo e 119,82 al bordo vasca;
- telo in HDPE da 2,5 mm, con superficie superiore ruvida, saldato a quello inferiore;
- strato di 1 m di argilla con coefficiente di permeabilità $K < 1 \times 10^{-5}$ cm/s sino a quota 124,12 al colmo e 120,82 al bordo vasca (raccordandolo con il piano campagna);
- strato di drenaggio di 30 cm sino a quota 124,42 al colmo e 121,12 al bordo vasca (raccordandolo con il piano campagna);
- strato di terreno vegetale di 40 cm sino a quota 124,82 al colmo e 121,52 al bordo vasca (raccordandolo con il piano campagna);
- il piano di gestione prevede la saturazione dell'impianto in circa 5 anni, con l'apporto di circa 1.350.000 mc di rifiuti (di cui circa 300.000 mc derivanti da bonifiche da operarsi nel territorio comunale di Montichiari) secondo il seguente piano di gestione:

Settore	Superficie	Volume
- I	12.595 mq	258.676 mc
- II	11.864 mq	271.263 mc
- III	11.864 mq	271.263 mc
- IV	11.864 mq	271.263 mc
- V	7.549 mq	277.441 mc

Totale	55.736 mq	1.349.906 mc;

- prima della messa a dimora in discarica, i rifiuti verranno stoccati in 30 boxes chiusi, da 45 mc l'uno, muniti di sistema di aspirazione, posizionati al coperto, su area impermeabilizzata e drenata con rete di raccolta delle eventuali colature per un totale di 1350 mc. I rifiuti potranno essere messi a dimora dopo verifica analitica dei limiti di accettabilità;
- nella discarica potranno essere messi a dimora esclusiva-





mente i rifiuti speciali e tossici e nocivi, di cui al punto 4.2.3.2 della deliberazione C.I. 27/07/84, le cui caratteristiche rispondono a quanto disposto dalla d.g.r. n. 47636/1994;

- il progetto relativo alla bonifica finale ed al recupero ambientale, che deve essere in linea con le previsioni dello strumento urbanistico, deve essere concordato con la Provincia e attuato previo nulla-osta della stessa Amministrazione Provinciale;
- di definire la zona di rispetto all'interno della quale non potranno essere realizzate opere di captazione delle acque destinate al consumo umano entro un raggio di 200 m dal perimetro della discarica, conformemente a quanto disposto dal d.p.r. 236/1988;
- di subordinare la messa in esercizio della discarica ad una certificazione di conformità al progetto ed agibilità degli impianti e delle attrezzature da parte della Provincia di Brescia;
- di subordinare altresì la messa in esercizio della discarica solo dopo l'esaurimento della discarica Pulimetal, attigua all'impianto in argomento;
- come disposto in sede di Comitato Tecnico ex art. 17 della l.r. 94/1980 nella seduta del 01/03/94, in fase di realizzazione ed esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità, le tipologie e lo stoccaggio dei rifiuti autorizzati, sono esaminate dalla Provincia competente per territorio che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il Comune dove ha sede l'impianto;
- di demandare alla Provincia di Brescia il controllo sull'adempimento da parte della ditta VALS.ECO s.r.l. delle presenti prescrizioni ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/1980 dell'art. 7 del d.p.r. 915/1982, dell'art. 15 del r.r. 3/82 nonchè l'adozione di eventuali provvedimenti ai sensi dell'art. 10 della stessa l.r. 94/1980. Ai sensi del II comma dell'art. 15 del r.r. 3/1982 i controlli periodici dovranno avere scadenza semestrale, prevedendo in particolare:
 - 4 campionamenti casuali dei rifiuti conferiti in discarica indicando su mappa, allegata al verbale di controllo, i punti di prelievo;
 - analisi di ciascun campione secondo le modalità previste dalla citata d.g.r. n. 47636/1994 ed al punto 4.2.3.2. della deliberazione C.I. 27 luglio 1984;





- stima della volumetria della discarica occupata dai rifiuti speciali e tossici e nocivi e raffronto con i dati ricavati dai registri di carico e scarico;
- analisi delle acque di falda a monte e a valle della discarica;
- il primo controllo deve essere effettuato entro tre mesi dalla prima data di collaudo dell'impianto;
- di fissare l'ammontare della garanzia fidejussoria relativa allo stoccaggio di 1350 mc di rifiuti speciali e tossici e nocivi in lire 540.000.000 (cinquecentoquarantamiloni);
- di fissare l'ammontare della garanzia fidejussoria relativa ai vari settori della discarica in:
 - lire 12.996.775.000 (dodicimiliardinovecentonovantaseimilionisettecentosettantacinquemila) per il I settore;
 - lire 13.622.470.000 (tredicimiliardiseicentoventiduemilioniquattrocentosettantamila) per il II settore;
 - lire 13.622.470.000 (tredicimiliardiseicentoventiduemilioniquattrocentosettantamila) per il III settore;
 - lire 13.622.470.000 (tredicimiliardiseicentoventiduemilioniquattrocentosettantamila) per il IV settore;
 - lire 13.909.795.000 (tredicimiliardinovecentonovemilionsettecentonovantacinquemila) per il V settore;
- di disporre che il rilascio del presente atto, mediante notifica ai soggetti interessati, sia subordinato all'accettazione da parte della Regione Lombardia della garanzia finanziaria di cui al punto precedente relativa al I settore oltre a quella relativa allo stoccaggio rifiuti;
- di subordinare la messa in esercizio dei singoli settori successivi all'accettazione delle relative garanzie finanziarie da parte della Regione Lombardia;
- il progetto relativo alla bonifica finale ed al recupero ambientale deve essere concordato con la Provincia di Brescia ed attuato previo nulla-osta della stessa Amministrazione Provinciale;
- di disporre che la mancata iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nei termini e secondo le modalità prescritte dal d.m. Ambiente 324/1991 e successive modifiche ed integrazioni comporterà l'inefficacia dell'autorizzazione concessa con il presente atto;
- sono state acquisite le comunicazioni di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. 490/1994 e successive modifiche e integrazioni, pervenute al Settore Ambiente ed Energia il 01/08/96 al Prot. 51788;

6

REGIONE LOMBARDIA

Segreteria della Giunta Regionale

La presente copia è conforme all'originale

Milano, il 10 SET. 1996

d'ordine del Segretario

L'impiegata V.q.t.

(Al Zodi Fattori)





- di far salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o organismi con particolare riferimento all'autorizzazione ex d.p.r. 203/1988 per quanto attiene alle emissioni derivanti dai sistemi di aspirazione asserviti all'impianto di stoccaggio;

PRESO ATTO della valutazione del dirigente del servizio proponente che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, ritiene pertanto di dover autorizzare la ditta VALS.ECO s.r.l. alla realizzazione di una discarica per rifiuti speciali e tossici e nocivi in conto terzi ed all'esercizio della stessa sino al 31 luglio 2001;

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. 479/1993;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. di autorizzare sino al 31 luglio 2001 la ditta VALS.ECO s.r.l., con sede legale in Via Pirandello 35 Montichiari (BS), alla realizzazione ed all'esercizio di una discarica per rifiuti speciali e tossici e nocivi in conto terzi da ubicarsi in Loc. Casalunga-Vighizzolo, Montichiari (BS);
2. nella realizzazione e nell'esercizio dell'impianto devono essere rispettate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente riportate;
3. di fissare l'ammontare della garanzia fidejussoria relativa:
 - allo stoccaggio di 1350 mc di rifiuti speciali tossici e nocivi in lire 540.000.000 (cinquecentoquarantamiliardi);
 - al I settore in lire 12.996.775.000 (dodicimiliardinovecentonovantaseimilionesettecentosettantacinquemila);
 - al II settore in lire 13.622.470.000 (tredicimiliardi-seicentoventiduemilioni-quattrocentosettantamila);
 - al III settore in lire 13.622.470.000 (tredicimiliardi-seicentoventiduemilioni-quattrocentosettantamila);
 - al IV settore in lire 13.622.470.000 (tredicimiliardi-seicentoventiduemilioni-quattrocentosettantamila);
 - al V settore in lire 13.909.795.000 (tredicimiliardinovecentonovemilionesettecentonovantacinquemila).Tale garanzia deve essere prestata in conformità alle disposizioni impartite con d.g.r. 24447/1987 e potrà essere svincolata solamente dopo attuazione del disposto della d.g.r. 9 giugno 1992, n. 23701;
4. di disporre che il presente atto verrà notificato ai soggetti interessati dopo che l'amministrazione regionale avrà provveduto all'accettazione della garanzia finanziaria

REGIONE LOMBARDA
7 Segreteria della Giunta Regionale
La presente copia è conforme all'originale
Milano, il 1.0 SET. 1996
d'ordine del Segretario
L'impiegato VI q.t.
L. P. P. P.





di cui al punto 3.;

5. di dare atto che l'omessa presentazione della garanzia finanziaria, ovvero la difformità della stessa dal testo prescritto, comporterà l'inefficacia del presente provvedimento ai sensi degli artt. 1 e 2, l.r. 54/1984;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9, l.r. 94/1980 o a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del presente provvedimento. L'autorizzazione è in ogni caso subordinata alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire nella materia;
7. di convenire, come disposto in sede di Comitato Tecnico ex art. 17, l.r. 94/1980 nella seduta del 01/03/94, che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali, finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, verranno esaminate dalla Provincia di Brescia che rilascerà il nulla-osta alla realizzazione delle stesse dopo positiva istruttoria ed informandone la Regione ed il Comune sede l'impianto;
8. di disporre che le ispezioni ed i controlli siano da effettuarsi a cura dell'Amministrazione Provinciale di Brescia a cui è delegata l'attività di controllo ex art. 11, l.r. 94/1980 e degli artt. 7 e 11, d.p.r. 915/82. La stessa Amministrazione dovrà provvedere a verificare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione anche con riferimento all'art. 23, r.r. 3/1982 ed al punto 4 paragrafo 4.2.3.2 della deliberazione C.I. 27 luglio 1984 oltre ad adottare, se del caso, gli eventuali provvedimenti ai sensi dell'art. 10, l.r. 94/1980 e dell'art. 16, r.r. 3/1982;
9. di disporre che la mancata iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nei termini e secondo le modalità prescritte dal d.m. ambiente 324/1991 e successive modifiche ed integrazioni comporterà l'inefficacia dell'autorizzazione concessa con il presente atto;
10. di disporre la notifica del presente atto alla ditta interessata, trasmettendone copia alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti e alla sezione regionale della Lombardia dell'Albo nazionale imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.

Il Segretario

RACHELE MINICHETTI

Rachele Minichetti
REGIONE LOMBARDIA
GIUNTA REGIONALE

REGIONE LOMBARDIA

Segreteria della Giunta Regionale

La presente copia è conforme all'originale

Milano, il 10 SET. 1996

d'ordine del Segretario
L'Impiegata V. G. F.
(All. Zed Fatina)

